

# Diritto al rimborso per i ritardi dei treni

MILANO

Più tutele ai passeggeri ferroviari dell'Unione europea. A chiedere di estendere il diritto al rimborso parziale del biglietto di trasporto anche nei casi di **"forza maggiore"** è l'avvocato generale della Corte di giustizia Niilo Jääskinen, al termine di un'istruttoria chiesta dalla Corte amministrativa austriaca per un contenzioso che coinvolge le ferrovie del Paese.

Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari (articolo 17 del regolamento 1371/2007) stabilisce che chi subisce un ritardo fino a un'ora ha diritto al rimborso da un minimo del 25% del prezzo (tra una e due ore), e almeno del 50% se superiore. Il regolamento però non prevede eccezioni se il ritardo è dovuto a forza

maggiori, per esempio difficili condizioni atmosferiche, danni all'infrastruttura ferroviaria o azioni sindacali. L'impresa ferroviaria austriaca ÖBB-Personenverkehr ha impugnato la decisione della commissione nazionale per il controllo della rete ferroviaria, che le imponeva di eliminare dalle condizioni generali l'esclusione dell'indennizzo nei casi di forza maggiore. Secondo l'avvocato generale Ue - le cui conclusioni non sono comunque vincolanti per la Corte di giustizia - un'impresa ferroviaria non può però essere esonerata dall'obbligo, imposto dal regolamento, di versare un indennizzo nei casi di ritardo per forza maggiore. A giudizio di Jääskinen nel regolamento 1371/2007 non ci sono esclusioni sul punto, ma le limi-

tazioni alla responsabilità nel contratto di trasporto internazionale per ferrovia, alle quali il regolamento fa rinvio, non si applicano al rimborso del biglietto in caso di ritardo. Il fatto che il regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la protezione dei consumatori impedisce di dedurre, dalla nozione generale di forza maggiore secondo il diritto dell'Unione, qualsiasi limitazione al rimborso. Se il legislatore Ue avesse voluto limitare l'obbligo nei casi di forza maggiore, scrive Jääskinen, tale clausola sarebbe stata recepita nel testo. L'avvocato generale ha respinto l'applicazione analogica delle norme sulla forza maggiore dei regolamenti in altri settori (trasporto aereo, via nave o in autobus) perché nei viaggi in treno le cause ricorrenti di forza maggiore - meteo, danni all'infrastruttura e azioni sindacali - hanno una frequenza statistica prevedibile e quindi l'incidenza può essere calcolata nel prezzo del biglietto.

A. Gal.